



Lamone, gennaio 2024

Alle ditte operanti nel settore

**Contratto Collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali
del Canton Ticino
Edizione 2024**

Gentili Signore,
Egredi Signori,

con la presente ci permettiamo informarvi della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali (CCL) edizione 2024.

Il CCL è in fase di richiesta della dichiarazione di forza obbligatoria ma è già in vigore per le aziende affiliate all'Associazione ASIF, a far data 1° gennaio 2024.

Questa nuova edizione contiene delle modifiche rispetto all'edizione precedente (2018-2021), qui di seguito vi elenchiamo le più importanti:

Articoli

10 Classificazione del personale – Salari minimi

Le parti contraenti hanno definito i salari minimi, validi dal 1° gennaio 2024, e più precisamente:

	salario mensile	salario orario
Ingegnere forestale SUP	CHF 5'835.00	CHF 30.95
Forestale ST	CHF 5'362.00	CHF 28.45
Capo squadra	CHF 4'917.00	CHF 26.10
Selvicoltore qualificato	CHF 4'689.00	CHF 24.90
Operaio qualificato	CHF 4'491.00	CHF 23.85
Operaio forestale	CHF 4'462.00	CHF 23.70
Ausiliario forestale	CHF 4'246.00	CHF 22.55
Personale amministrativo con AFC	CHF 4'300.00	CHF 24.80

Le parti contraenti hanno altresì concordato l'adeguamento pari all'1.4% sui salari effettivi.

13. Indennità per retribuzione oraria

Al salario orario si aggiungono le seguenti indennità:

Festività cantonali:

Nell'edizione precedente veniva definita l'indennità festivi fissa a 6.12% da aggiungere al salario base. Nell'attuale edizione vengono retribuiti solo i giorni festivi che cadono in settimana (lunedì – venerdì).

1 Giorni festivi 2024	Giorno	Data
Capodanno	Lunedì	01.01.2024
Epifania	Sabato	06.01.2024
Lunedì di Pasqua	Lunedì	01.04.2024
Ascensione	Giovedì	09.05.2024
Festa nazionale	Giovedì	01.08.2024
Assunzione	Giovedì	15.08.2024
Ognissanti	Venerdì	01.11.2024
Natale	Mercoledì	25.12.2024
S. Stefano	Giovedì	26.12.2024

2 Altre festività 2024

	Giorno	Data
S. Giuseppe	Martedì	19.03.2024
Festa del Lavoro	Mercoledì	01.05.2024
Lunedì di Pentecoste	Lunedì	20.05.2024
Corpus Domini	Giovedì	30.05.2024
SS Pietro e Paolo	Sabato	29.06.2024
Immacolata	Domenica	08.12.2024

Per l'anno 2024 i festivi sono 12, che corrispondono ad un'indennità del 4.838%, da aggiungere al salario base.

vacanze:

Sul salario base va aggiunta l'indennità vacanze, che varia a dipendenza del diritto definito per singolo dipendente:

20 giorni di vacanza all'anno danno diritto all'	8.33%
23 giorni di vacanza all'anno danno diritto al	9.70%
25 giorni di vacanza all'anno danno diritto al	10.64%
30 giorni di vacanza all'anno danno diritto al	13.04%

Di regola questo importo deve essere accantonato e pagato al momento in cui il dipendente è in vacanza.

Tredicesima mensilità

I lavoratori sottoposti al CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'am10 considerato.

Per i salariati con stipendio orario deve essere aggiunta, sul salario base con aggiunte le indennità festivi e vacanze, l'indennità dell'8.33% della tredicesima mensilità.

20. Indennità per impedimento al lavoro per malattia

Il datore di lavoro si impegna ad assicurare collettivamente il personale per un'indennità giornaliera di malattia, garantendo un'indennità dell'80% del salario lordo dal 1° giorno di inabilità lavorativa per malattia, secondo i criteri LAMal o secondo i criteri LCA conformi al catalogo di prestazioni IGM ASA Ticino (v. allegato), che ne garantisce l'equivalenza.

Qualora detto catalogo dovesse essere modificato da IGM ASA Ticino, il nuovo catalogo sostituirà automaticamente quello attuale.

35. Contributo alle spese di applicazione e al perfezionamento


Il contributo paritetico rimane invariato:

- Contributo lavoratori 0.7% del salario lordo AVS percepito;
- Contributo datori di lavoro: 0.1 % del salario lordo AVS percepito.

Il datore di lavoro e lavoratore sono esonerati dal versamento del contributo paritetico nei seguenti casi:

- in caso di assenze prolungate dovute a malattia o infortunio (>3 mesi) esonero dal pagamento del contributo alle spese di applicazione e al perfezionamento;
- durante il servizio di scuola reclute esonero dal pagamento del contributo alle spese di applicazione e al perfezionamento

Ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.

Il Presidente:

Avv. Paolo Lurisoni

Il Segretario:

Petra Capelli

- Allegata: - convenzione ASA
 - calcolo in % del salario per indennità giorni festivi e vacanze